



# *Città di Avezzano*

*(Provincia di L'Aquila)*

## *Regolamento di Polizia Mortuaria*

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 13.12.2004  
e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 15.07.2005



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

## Sommario

### NORME GENERALI

art. 1 -	Oggetto.....	3
art. 2 -	Competenze e responsabilità .....	3
art. 3 -	Atti a disposizione del pubblico.....	4
art. 4 -	Semplificazione delle procedure .....	5
art. 5 -	Servizi garantiti dal Comune .....	5
art. 6 -	Elenco cimiteri.....	5
art. 7 -	Piano regolatore cimiteriale.....	5
art. 8 -	Depositi di osservazione ed obitori .....	6
art. 9 -	Funzionamento dei cimiteri .....	7
art. 10 -	Ammissione nel cimitero.....	7
art. 11 -	Personale dei cimiteri .....	8
art. 12 -	Disciplina dell'ingresso nei cimiteri .....	9
art. 13 -	Riti commemorativi .....	10
art. 14 -	Registrazioni e mappe.....	10
art. 15 -	Servizio di trasporti funebri .....	11
art. 16 -	Imprese di pompe funebri.....	12
art. 17 -	Vigilanza .....	12

### SERVIZI FUNEBRI

art. 18 -	Tipi di feretro.....	13
art. 19 -	Piastrine di riconoscimento.....	13
art. 20 -	Fornitura gratuita di feretri .....	13
art. 21 -	Deposizione della salma nel feretro ....	14
art. 22 -	Morti infettive e portatori di radioattività	14
art. 23 -	Modalità del trasporto e percorso.....	14
art. 24 -	Orario dei trasporti.....	15
art. 25 -	Trasferimento di salme senza funerale	15
art. 26 -	Trasporti extracomunali .....	16
art. 27 -	Trasporto di ceneri e resti.....	16
art. 28 -	Rimesse per autofunebri .....	16

### SERVIZI CIMITERIALI

art. 29 -	Cimiteri.....	17
art. 30 -	Cremazione .....	17
art. 31 -	Inumazione .....	18
art. 32 -	Tumulazione .....	19
art. 33 -	Deposito provvisorio .....	19
art. 34 -	Epigrafi.....	20
art. 35 -	Fiori e piante ornamentali .....	20
art. 36 -	Materiali ornamentali .....	21
art. 37 -	Accesso di imprese private .....	21
art. 38 -	Responsabilità .....	22
art. 39 -	Recinzione aree - Materiali di scavo ..	22
art. 40 -	Modalità di lavoro .....	22



# *Città di Avezzano*

*(Provincia di L'Aquila)*

art. 41 -	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	23
art. 42 -	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	24
art. 43 -	Tariffe per esumazioni ed estumulazioni	25
art. 44 -	Materiali e oggetti recuperabili .....	25

## **CONCESSIONI CIMITERIALI**

art. 45 -	Sepulture private .....	26
art. 46 -	Modalità di concessione.....	27
art. 47 -	Durata delle concessioni .....	28
art. 48 -	Uso delle sepolture private.....	28
art. 49 -	Manutenzioni delle sepolture private .	29
art. 50 -	Canone per la manutenzione dei cimiteri	29
art. 51 -	Realizzazione delle sepolture private...	30
art. 52 -	Subentri e divisioni .....	30
art. 53 -	Rinuncia a concessioni libere.....	31
art. 54 -	Revoca .....	32
art. 55 -	Decadenza .....	33
art. 56 -	Estinzione.....	33

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

art. 57 -	Regolarizzazione delle situazioni di fatto	34
art. 58 -	Ambito ed efficacia del Regolamento	36
art. 59 -	Ammende .....	36
art. 60 -	Norme sostituite o abrogate .....	37

## **ALLEGATI**



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

## **NORME GENERALI**

### ***art. 1 - Oggetto***

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### ***art. 2 – Competenze e responsabilità***

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco può delegare tali competenze.
2. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, dirime le eventuali controversie interpretative del presente regolamento con note esplicative.
3. Il Dirigente del Settore da cui dipendono i servizi oggetto del presente regolamento è responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Il Dirigente cura l'attuazione del presente regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai Servizi cimiteriali.
4. I servizi ordinati dal presente regolamento sono organizzati sotto il coordinamento di un Responsabile dei Servizi cimiteriali, successivamente chiamato "Responsabile". Tale Responsabile viene individuato dal Dirigente tra i dipendenti aventi qualifica professionale adeguata.
5. Alla gestione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalle leggi vigenti
6. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dal presente regolamento sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio Comunale.
7. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Per il periodo di durata della Concessione in atto, giusto contratto rep. n 2520 del 19/07/2001, si deve altresì tener conto delle tariffe stabilite con il suddetto contratto.
8. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa con atto scritto.
9. In assenza dell'atto di cui al precedente punto 8, vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
  - a. il coniuge non separato o divorziato
  - b. i figli
  - c. i genitori
  - d. altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

10. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'utilizzo di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico dal gestore del Servizio.
11. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
12. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica che svolgono. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione concessa.

### ***art. 3 - Atti a disposizione del pubblico***

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tale registro, su supporto cartaceo o informatico, verrà compilato cronologicamente dagli addetti e sarà a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Presso ogni cimitero è posta una bacheca per gli avvisi ai cittadini e alle imprese operanti nei servizi di Polizia mortuaria. Tutti i documenti di interesse pubblico inerenti il servizio sono pubblicati anche in tali Albi cimiteriali.
3. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
  - a. i registri e le mappe dei cimiteri;
  - b. l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
  - c. l'elenco delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno;
  - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f. copia del presente regolamento.
  - g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### ***art. 4 - Semplificazione delle procedure***

1. Il Responsabile adotta, nell'ambito delle norme vigenti, tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo generalizzato dell'autocertificazione e delle autodichiarazioni.

### ***art. 5 - Servizi garantiti dal Comune***

1. Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè:
  - a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - d. l'uso delle celle frigorifere comunali;
  - e. la deposizione delle ossa o ceneri in ossario comune;
  - f. il feretro ed il trasporto al cimitero comunale per le salme i cui familiari o altri interessati non risultino in grado di sostenere la spesa o nel caso in cui da parte degli stessi vi sia rifiuto a provvedere.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal presente Regolamento.

## ***art. 6 - Elenco cimiteri***

1. Il Comune provvede alle necessità di seppellimento con i seguenti cimiteri:
  - a. Avezzano monumentale
  - b. Avezzano cimitero nuovo
  - c. Paterno
  - d. San Pelino
  - e. Antrosano
  - f. Castelnuovo
  - g. Cese

## ***art. 7 - Piano regolatore cimiteriale***

1. La delimitazione di ogni cimitero è definita con atto del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme vigenti. I terreni ricompresi nelle delimitazioni del cimitero fanno parte del demanio comunale.
2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diversi accordi stabiliti, la Giunta Comunale o l'eventuale Gestore del Servizio dovrà predisporre un Piano Regolatore cimiteriale. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi sanitari.
3. In tale Piano sono individuati in ordine di importanza i seguenti spazi o zone costruite:
  - a. campi di inumazione comune;
  - b. zone per tumulazione individuale (loculi);
  - c. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - d. zone per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - e. zone per manufatti di sepolture per famiglia realizzate dal Comune;
  - f. ossario e cinerario comune;
  - g. cellette ossario / nicchie cinerarie;
  - h. campi per inumazioni di resti mortali o di parti anatomiche;
  - i. campi, loculi o ossari riservati gratuitamente a persone illustri o benemerite per la comunità che abbiano operato o risieduto nel comune;
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
5. Il Piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche, planovolumetriche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi e nel rispetto delle normative vigenti.
6. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le eventuali maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti o per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
7. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

8. Di norma ogni dieci anni la Giunta è tenuta a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## ***art. 8 - Depositi di osservazione ed obitori***

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono situati presso l'Ospedale e nel Cimitero di Avezzano.
2. Il deposito di osservazione viene disposto, per il periodo prescritto, per le salme delle persone:
  - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b. morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
  - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza dal gestore della sala anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio del Cimitero è autorizzata dal Responsabile, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone sottoposte a nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene locale secondo quanto dispone il D.Lgs n° 230 del 17/03/1995 e s.m.i. in quanto applicabili.

## ***art. 9 - Funzionamento dei cimiteri***

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e dei feti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali.
3. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## ***art. 10 - Ammissione nel cimitero***

1. Nel cimitero, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, i resti mortali o le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono inoltre accettate le salme provenienti da case di riposo site in altri comuni quando la residenza sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme i resti mortali o le ceneri delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia, nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90.
3. Possono inoltre essere accolte, previa autorizzazione del Sindaco ed accertata la disponibilità di posti, le salme, i resti mortali o le ceneri delle persone nate nel territorio del Comune e che vi abbiano trascorso parte della loro esistenza e le salme di parenti o affini, di primo grado, di persone sepolte nel Cimitero.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

4. Nelle parti dedicate a particolari culti, sono ricevute, previa richiesta, le salme di persone che ne hanno diritto.
5. In ogni cimitero sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività, le salme delle persone che abbiano al momento della morte il proprio domicilio nei rispettivi territori delle frazioni.
6. L'ammissione e il posizionamento avvengono nel rispetto della cronologia delle domande e con le modalità stabilite in apposito atto del Dirigente del Settore, per ogni cimitero, sulla base delle strutture effettivamente disponibili.

## ***art. 11 - Personale dei cimiteri***

1. Il personale addetto alla gestione e custodia dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. In particolare è tenuto:
  - a. a mantenere un comportamento dignitoso e un abbigliamento che ne consenta l'individuazione;
  - b. a comportarsi gentilmente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto alla gestione e custodia dei cimiteri è vietato:
  - a. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - b. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - c. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
  - d. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - e. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
4. Il personale dei cimiteri deve essere sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta
5. Il mancato rispetto degli obblighi e divieti anzidetti, e degli altri risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare grave in caso di personale dipendente dal comune e motivo di rescissione dell'appalto, ove sia ripetuta, in caso di personale dipendente da ditte appaltatrici.





# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

## **art. 12 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Dirigente del Settore sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco. L'entrata è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.
2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. La visita al cimitero fuori orario o l'apertura in caso di funerali è subordinata al permesso del Responsabile per comprovati motivi.
4. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
5. È vietato l'ingresso:
  - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti;
  - b. alle persone munite di cesti o pacchi di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode;
  - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
  - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni dodici quando non siano accompagnati da adulti.
6. Per motivi di salute, il Responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari sulla base dei criteri stabiliti dal Sindaco.
7. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c. introdurre oggetti irriverenti;
  - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori non rispettando in tal modo le norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti;
  - f. accumulare neve sui tumuli;
  - g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione;
  - h. danneggiare aiuole e alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - i. disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;
  - j. offrire o pubblicizzare servizi e vendere oggetti;
  - k. fotografare o filmare senza autorizzazione;
  - l. turbare il libero svolgimento di cortei o riti commemorativi;
  - m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati dal Responsabile;
  - n. eseguire lavori o iscrizioni su tombe altrui senza la prescritta autorizzazione.
8. Chiunque non rispetti le norme suddette, e tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato dal personale addetto alla custodia ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **art. 13 - Riti commemorativi**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti commemorativi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti che intervengono all'accompagnamento funebre o ad altro rito in ambito cimiteriale, si conformano alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

## **art. 14 - RegISTRAZIONI e mappe**

1. Il Responsabile o l'eventuale Gestore, a mezzo dei propri collaboratori, cura la tenuta con strumenti informatici di un registro e una mappa delle sepolture con l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Sul registro possono essere segnate anche le concessioni di servizi accessori (illuminazione votiva o altro).
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a. generalità del defunto o dei defunti;
  - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e. gli estremi del titolo costitutivo;
  - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g. la natura e la durata della concessione;
  - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
  - j. Il tipo di feretro.
6. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere, un registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico mediante strumenti informatici.
7. Il Responsabile predispone su base informatica lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
8. Il Responsabile cura l'annotazione in ordine alfabetico dei nominativi dei defunti, suddivisi per cimitero e per annata, le cui spoglie mortali siano contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
9. In ogni scheda sono riportate:
  - a. Le generalità del defunto;
  - b. Il numero della sepoltura rilevato dalla mappa;
  - c. Le generalità della persona cui fare riferimento.
10. Il Responsabile cura l'aggiornamento di uno scadenario delle concessioni su base informatica allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
11. Il Responsabile è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza entro l'anno successivo



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

## **art. 15 - Servizio di trasporti funebri**

1. Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio comunale non è assoggettato al diritto di privativa. Le imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, dal presente Regolamento e da quello eventualmente adottato in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto funebre.
2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
3. Viene esercitato a carico del Comune, con le modalità previste dalla vigente normativa in quanto trattasi di servizio istituzionale indispensabile, il trasporto:
  - a. di salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta;
  - b. di salme abbandonate e a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
  - c. di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali.
4. Le Amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con i propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Il trasporto delle salme deve essere effettuato esclusivamente con automezzi riconosciuti idonei, con apposita dichiarazione, dal Responsabile del servizio della ASL del luogo ove ha sede l'attività.
6. Sugli automezzi deve essere sempre tenuta, per essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la dichiarazione di cui al comma precedente.
7. Gli automezzi per i trasporti funebri sono soggetti a controlli annuali da parte degli organi di vigilanza per le verifiche di competenza.

## **art. 16 - Imprese di pompe funebri**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:
  - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b. fornire feretri e accessori relativi, purché provvisti dell'apposita autorizzazione;
  - c. occuparsi della salma;
  - d. effettuare il trasporto di salme, oltre che all'interno del comune, verso o da altri comuni.
2. Le imprese di pompe funebri e il loro personale non possono:
  - a. accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b. sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - c. esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **art. 17 - Vigilanza**

1. Tutti i servizi comunali vigilano e controllano ognuno per la propria competenza affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati oltre che al presente Regolamento.
2. Il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o dei Dirigenti dei provvedimenti necessari o obbligatori.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

3. La Polizia Municipale provvede a vigilare nei cimiteri e durante i servizi funebri sulla base delle segnalazioni del Responsabile.

## **SERVIZI FUNEBRI**

### ***art. 18 - Tipi di feretro***

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che al percorso del trasporto. Norme specifiche possono essere dettate con ordinanza sindacale o dal Dirigente dei servizi di Igiene.
2. In caso di inumazione, qualora la salma, in base alla provenienza, sia contenuta in cassa metallica, si dovranno praticare dei tagli sulla stessa per agevolare il processo di mineralizzazione, anche asportando temporaneamente il coperchio di legno del feretro.
3. Per tutti i tipi di trasporto aventi come destinazione l'inumazione o la cremazione è consentito l'uso di "manufatto barriera", di materiale biodegradabile di tipo autorizzato dal Ministero della Sanità.
4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, potranno prescrivere, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata l'integrità del sigillo e la sua conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato nel luogo di partenza.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a neutralizzare i gas della putrefazione.

### ***art. 19 - Piastrine di riconoscimento***

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### ***art. 20 - Fornitura gratuita di feretri***

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per cremazione o inumazione per salme in base a quanto disposto dal precedente art. 5 lett. f).
2. Lo stato di indigenza è attestato dal Dirigente del Settore da cui dipende il Servizio Socioassistenziale, o suo delegato, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

### ***art. 21 - Deposizione della salma nel feretro***

1. Tutte le salme devono essere sepolte deposte in feretro con caratteristiche previste dal regolamento o comunque ammesse dalle autorità sanitarie.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Solo madre e neonato, morti in conseguenza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

3. La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola in tessuto naturale.
4. La chiusura del feretro, secondo le modalità previste dalla destinazione, viene effettuata, di norma, dall'incaricato del trasporto il quale redigerà apposita autocertificazione come da modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera "A", nel caso di morti per malattie infettive la verifica viene effettuata dal personale della ASL. Per quanto concerne la verifica strutturale del feretro è sufficiente presentare autocertificazione da parte delle Imprese di Onoranze Funebri.
5. Il Dirigente del Servizio di Igiene o suo personale all'uopo incaricato, vigila sull'applicazione delle norme in materia.
6. La chiusura del feretro, comunque, deve avvenire entro il termine massimo di 60 ore dal decesso, salvo diversa prescrizione dell'Dirigente del Servizio di Igiene o suo delegato o dell'Autorità Giudiziaria.

## ***art. 22 - Morti infettive e portatori di radioattività***

1. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene ASL prescrive le norme necessarie a garantire la salute pubblica.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo quanto dispone il precedente art. 8 comma 7.

## ***art. 23 - Modalità del trasporto e percorso***

1. I criteri generali e le modalità dei percorsi dei trasporti funebri sono stabiliti con determinazione del Dirigente del Settore, d'intesa con il Dirigente responsabile della viabilità.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezioni di legge, comprende:
  - a. il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dall'obitorio o da altro luogo scelto dai familiari,
  - b. il tragitto fino alla chiesa o ad altro luogo dove si svolgono le esequie,
  - c. la sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso,
  - d. il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore o suo delegato.
4. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Ove il corteo fosse di notevole lunghezza, dovrà essere lasciato il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, agli autobus del servizio pubblico urbano.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

## **art. 24 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri possono essere effettuati durante l'orario di apertura dei cimiteri comunali.

## **art. 25 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo che impedisca la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo nel Comune, il Dirigente, o suo delegato, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro venga trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Dirigente o suo delegato, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati nella tabella "A" allegata al presente Regolamento.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo idoneo.

## **art. 26 - Trasporti extracomunali**

1. Il trasporto di salme dal comune di Avezzano verso altri comuni, o da questi verso il comune di Avezzano, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 30 e 32 del DPR 285/90.
2. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.
3. La domanda deve fare riferimento all'autorizzazione al seppellimento o all'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. All'atto autorizzativo e' successivamente allegata l'autocertificazione dell'incaricato del trasporto di cui al precedente art. 21 comma 4.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni di passaggio quando in essi siano previste onoranze.
6. Le salme provenienti da altro Comune, e per le quali sono di fatto già svolte le esequie, devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
7. Il trasporto di cadavere dal Comune di Avezzano ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Dirigente o suo delegato.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di legge.

## ***art. 27 - Trasporto di ceneri e resti***

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente ed è autorizzato dal Dirigente del Settore o dall'autorità competente nel caso il trasporto sia per o da altri Stati.

## ***art. 28 - Rimesse per autofunebri***

1. Le rimesse per autofunebri devono essere ubicate in località individuate con apposito provvedimento del Dirigente, e devono rispettare le disposizioni della normativa vigente.
2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta prolungata devono valersi delle apposite rimesse autorizzate o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile.
3. Le rimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, ed in particolare dell'art. 21 commi 2 e 3 del DPR 285/1990, e richiedano il provvedimento di individuazione entro sei mesi dalla predetta data ove non siano già registrate.

## **SERVIZI CIMITERIALI**

### ***art. 29 - Cimiteri***

1. I cimiteri sono composti da campi comuni per inumazione costituiti da suolo adatto alla mineralizzazione nell'arco di 10 anni. L'inumazione avviene per disponibilità dei posti in uno dei cimiteri, rispettando la volontà del richiedente, quando sia possibile soddisfare tale richiesta.
2. I cimiteri hanno spazi ed opere destinate alla conservazione di resti ossei e ceneri.
3. I cimiteri possono disporre di aree ed opere specifiche destinate alla tumulazione sia individuale che familiare compatibilmente con le esigenze di spazio per i campi comuni.
4. Altre aree od opere possono avere destinazioni speciali definite nell'ambito del Piano regolatore cimiteriale.
5. Le parti anatomiche isolate di norma vengono cremate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

### ***art. 30 - Cremazione***

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Dirigente a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.
2. Le operazioni di cremazione sono di norma a carico del richiedente, fatti salvi i casi di indigenza accertata. Il Comune per favorire la pratica della cremazione può definire con appositi atti della Giunta Comunale tariffe particolarmente favorevoli, assumendo l'onere parziale del costo dell'operazione.
3. Nel caso di salme indecomposte a seguito di esumazione è ammessa la cremazione dei resti mortali ai sensi della vigente normativa.
4. Le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

5. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
6. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, fatte salve tutte le altre modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
7. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Nel caso spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. L'eventuale costruzione di un forno crematorio deve essere realizzata solo entro il recinto del cimitero
10. Le urne cinerarie, oltre che nel cimitero, possono essere accolte, con autorizzazione del Sindaco, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione.

## ***art. 31 - Inumazione***

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di dieci anni ed in apposite aree a concessione pluriennale, per un periodo compreso tra un minimo di anni dieci ed un massimo di anni quindici.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I familiari delle salme inumate ai sensi dei commi precedenti hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile, lapidi, ricordi, e piccoli monumenti, fatto salvo il caso in cui, per l'area di riferimento, il Piano Regolatore Cimiteriale non disponga diversamente. A tal fine gli stessi devono presentare apposita richiesta corredata da elaborati grafici che illustrino compiutamente le opere da realizzare, In assenza di rilievi da parte del Responsabile dopo 15 giorni il monumento si intende autorizzato. Nel caso il copritomba non potrà avere una superficie superiore ai due terzi di quella della fossa e la lapide una altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna. Trascorso il periodo normale di 10 anni i monumenti restano di proprietà del Comune.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono delle lapidi e dei copritomba, il Comune, previa diffida ai sensi dell'art. 63 del DPR 285/1990, da pubblicare anche all'albo del cimitero ed all'albo pretorio comunale per 15 giorni, provvede a ripristinare il cippo di cui al precedente comma 2.

## ***art. 32 - Tumulazione***

1. Sono definite "a tumulazione" le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari. La tumulazione può essere sotterranea o in elevazione sul terreno.





# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal titolo "Concessioni Cimiteriali" del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro che non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
  - lunghezza : m. 2,25
  - altezza : m. 0,70
  - larghezza : m. 0,75

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. La copertura a mezzo lapide sopra le tumulazioni sotterranee, qualora non comporti la realizzazione di volumi fuori terra, è autorizzata con le modalità di cui all'art 31 comma 3.
5. Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite anche cassette, resti o urne cinerarie compatibilmente con le dimensioni del tumulo.

## **art. 33 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento delle tariffe stabilite nella tabella "B" allegata al presente Regolamento.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
  - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in strutture da costruire a cura e carico del Comune;
  - d. in tutti gli altri casi non previsti, di natura eccezionale, previa richiesta motivata da parte degli interessati.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori in base alla domanda degli interessati, e comunque per un periodo non superiore a un anno. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate in ragione dei giorni di effettiva utilizzazione.
4. A garanzia è richiesta la costituzione presso la tesoreria comunale di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla tabella "C" allegata al presente Regolamento.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente, previa diffida mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede alla estumulazione straordinaria del feretro ed alla sua inumazione in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento delle tariffe previste.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. Il Responsabile, qualora vi siano disponibilità di sepolture provvisorie in altre zone del cimitero e su domanda degli interessati, consente la permanenza del feretro nel tumulo provvisorio mediante trasformazione della concessione temporanea in una di quelle previste



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

dal successivo art. 45 comma 4. In tal caso si procederà a conguagliare quanto già versato per la concessione provvisoria con la tariffa stabilita alla data della trasformazione per la corrispondente concessione definitiva. La concessione definitiva decorre dalla data di tumulazione provvisoria.

## ***art. 34 – Epigrafi***

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Verranno rimosse le epigrafi contenenti frasi non consone al luogo.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

## ***art. 35 - Fiori e piante ornamentali***

1. Le corone e gli altri fiori sono rimossi, appena avvizziscono, a cura del personale cimiteriale.
2. Ove lo spazio lo consenta, è permessa la messa a dimora di piante ornamentali aventi l'altezza massima di cm 100 purché siano mantenute nello spazio di pertinenza della tomba e comunque non oltre cm.30 dal perimetro posteriore della stessa.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano mantenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

## ***art. 36 - Materiali ornamentali***

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi e i copritomba la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi e piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui ai punti precedenti vengono adottati previa diffida ai concessionari.

## ***art. 37 - Accesso di imprese private***

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri o manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o all'eventuale Concessionario, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra deve essere richiesta apposita autorizzazione al Responsabile. A tal fine la domanda deve contenere:
  - a. L'autorizzazione rilasciata dal Settore Urbanistica alle opere da realizzare;
  - b. Il progetto delle opere da realizzare;
  - c. I dati relativi alla ditta che realizzerà i lavori nonché le dichiarazioni da acquisire in attuazione di normative vigenti con particolare riguardo a quelle sulla sicurezza sul lavoro.
3. L'autorizzazione è subordinata alla comunicazione delle targhe dei veicoli da utilizzare nell'esecuzione dei lavori nonché al possesso da parte della Ditta esecutrice di una polizza assicurativa per eventuali danni a cose o a persone, che dovessero verificarsi durante i lavori. Il Responsabile fissa annualmente il massimale della suddetta polizza.
4. La Ditta deve costituire un deposito cauzionale, in misura fissata periodicamente dalla Giunta Comunale, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Il deposito cauzionale è



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

svincolato a cura del Responsabile entro 60 giorni dall'accertamento della regolare conclusione dei lavori.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci o altro, nonché per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile.
6. il Concessionario, all'atto della richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve corrispondere un contributo sui consumi di acqua, energia elettrica e altro, fissato annualmente dalla Giunta Comunale
7. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
9. Il Responsabile, in caso di inosservanza delle precedenti norme, previa diffida alla Ditta ed al Committente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, dispone l'incameramento di tutta o parte, a seconda della gravità della violazione, della cauzione prestata di cui al precedente comma 4. Nei casi più gravi, oltre alla sanzione predetta, il Responsabile può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

## ***art. 38 - Responsabilità***

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi in relazione ai lavori di cui all'articolo precedente.
2. Il Responsabile, tramite il personale addetto ai cimiteri, vigila sulla regolare esecuzione delle opere.

## ***art. 39 - Recinzione aree - Materiali di scavo***

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi senza l'autorizzazione del Responsabile e previo pagamento della relativa tassa di occupazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## ***art. 40 - Modalità di lavoro***

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. L'area del cantiere deve essere completamente recintata e la recinzione deve impedire adeguatamente la vista all'interno del cantiere.
3. Nell'esecuzione dei lavori deve essere rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quella sui cantieri mobili.
4. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, e altro materiale.



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

6. L'orario di lavoro per le imprese è normalmente ricompreso tra le ore 8,00 e le ore 17,00 salvo speciali casi in cui può essere fissato dal Responsabile.
7. È vietato lavorare nei giorni festivi, fatto salvo il caso che particolari esigenze tecniche lo richiedano e comunque dietro autorizzazione del Responsabile.
8. Il Responsabile, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'esecuzione di piccoli lavori o per l'eventuale posa in opera di lapidi. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

## *art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie*

1. Sono esumazioni ed estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo lo scadere naturale della concessione o dopo la scadenza del prescritto periodo di inumazione o tumulazione.
2. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre escludendo i mesi di luglio e agosto.
3. Annualmente, entro il mese di settembre, il Responsabile o il Gestore del servizio, cura la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali sono attuabili l'esumazione e l'estumulazione ordinaria.
4. L'elenco e l'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria sono pubblicizzati, ove non sia stato possibile avvisare direttamente gli interessati, tramite affissione di manifesti agli albi cimiteriali e all'albo pretorio. La pubblicizzazione deve avvenire con congruo anticipo ed in particolare nel periodo delle commemorazioni dei defunti, l'elenco deve rimanere affisso per tutto l'anno.
5. I feretri sono esumati o estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti ossei possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, secondo le modalità stabilite dall'art. 32.
7. Se non sussiste domanda di altra collocazione dei resti ossei, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato o esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, i soggetti di cui all'art. 2 comma 9 possono scegliere tra le seguenti alternative:  
per quanto riguarda l'estumulazione:
  - a. ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e rinnovo della concessione con pagamento della relativa tariffa. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
  - b. inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco;
  - c. cremazione, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento  
Per quanto riguarda l'esumazione:
  - a. permanere all'interno della stessa fossa per un periodo di anni 5;
  - b. cremazione, qualora sia stato realizzato idoneo impianto, con le spese di trasporto a carico del Comune, esclusa la celletta ossario o cineraria;
  - c. reinumazione in campo comune (campo indecomposti) con utilizzo di contenitori realizzati in materiale biodegradabile per un periodo di permanenza di 5 anni.
9. Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzate particolari sostanze biodegradanti ai sensi della Circolare Ministeriale 31/07/1998



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

- n° 10 pubblicata sulla G.U. n° 192 s.g. del 19/08/1998 ed il periodo di reinumazione-ritumulazione sarà fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco o suo delegato.
10. E' compito del Medico Sanitario, su richiesta del Responsabile, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione o estumulazione.
  11. Per ogni operazione di esumazione o di estumulazione straordinaria ed anche per quelle di esumazione ordinaria, nei casi in cui i parenti hanno richiesto di raccogliere le ossa per dare loro una tumulazione privata, deve essere redatto un processo verbale in duplice copia, di cui una viene trattenuta dal custode del cimitero e l'altra conservata in Comune. Nel processo verbale vengono precisate le generalità del defunto, la data ed il luogo di inumazione o di tumulazione, le operazioni eseguite, le prescrizioni stabilite dal Servizio della ASL, e la nuova sepoltura alla quale il feretro o la cassetta con le ossa sono stati destinati

## ***art. 42 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie***

1. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria delle salme inumate o tumulate, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari.
2. Su richiesta dei familiari le esumazioni straordinarie sono ammesse, previa autorizzazione del Responsabile, per trasferimento ad altra sepoltura, in altro cimitero o per cremazione.
3. L'estumulazione a richiesta comporta la decadenza della concessione della originaria sepoltura e la necessità di ottenere, per la ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in base alle tariffe vigenti.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
7. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla legge.
8. Per il resto valgono le regole per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

## ***art. 43 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni***

1. Le esumazioni e le estumulazioni nonché, a richiesta dei familiari, la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita nella tabella "D" allegata al presente Regolamento.
2. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ***art. 44 - Materiali e oggetti recuperabili***

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne comunicazione al Responsabile o al Gestore del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Di ciò è fatta menzione negli appositi elenchi e non potranno essere accolti reclami in assenza della predetta comunicazione.



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato negli atti d'ufficio.
3. Indipendentemente dalle richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri. Le tombe possono essere oggetto di nuova concessione.
5. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di parenti od affini entro il 2° grado, purché gli stessi rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. I materiali non riutilizzabili sono smaltiti secondo le vigenti norme.
7. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.
8. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, in altro luogo idoneo.

## CONCESSIONI CIMITERIALI

### *art. 45 - Sepolture private*

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività. Sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale è possibile prevedere la concessione di aree ad inumazione singola.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie,);
  - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole funerarie).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita nella tabella "B" allegata al presente Regolamento.
6. La concessione è normalmente regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale e stipulata dal Dirigente ai sensi della normativa vigente in materia. L'atto contiene le clausole e le condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ed in particolare:
  - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b. la durata;



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

- c. La persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
  - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f. gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
  - g. il rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
  8. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla normativa vigente in materia rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

## **art. 46 - Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale può normalmente concedersi solo in presenza:
  - a. della salma o ceneri per loculi, posti individuali e nicchie cinerarie
  - b. dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedenti di età superiore ai 75 anni o che versino in particolari condizioni di salute, nonché al coniuge del defunto.
4. In caso di presenza di loculi disponibili, accertata con atto del Dirigente, la Giunta Comunale decide se le concessioni possono essere effettuate in deroga al primo comma a favore di soggetti di cui all'art. 10 comma 3.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
7. La concessione in uso delle sepolture di cui ai commi precedenti non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.

## **art. 47 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. La durata è fissata:
  - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b. in 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
  - c. in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
  - d. in 15 anni per le aree in campo di inumazione.
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo con il pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo. Per i rinnovi delle concessioni di loculi esistenti, diciannovennali o venticinquennali, la tariffa è così determinata:
  - a. L'importo della tariffa della concessione precedente viene rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel periodo compreso tra l'anno e il mese di adozione del



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

provvedimento di determinazione delle stesse tariffe e l'anno e il mese di richiesta del rinnovo della concessione. Tale importo verrà abbattuto, ai sensi del DLgs n° 77 del 25/02/1995 per i beni demaniali, del 2% annuo in condizione della sua vetustà.

3. Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della stessa che, di norma, coincide con la data di stipula dell'atto. In caso di rinnovo la decorrenza coincide con la data di scadenza della precedente concessione.
4. Per la concessione di loculi ed ossari di durata inferiore ai 35 anni è consentito il prolungamento della concessione fino al raggiungimento dei 35 anni di tumulazione dietro pagamento di quanto stabilito nella tabella "B" allegata al presente Regolamento

## **art. 48 - Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, specificatamente designate dallo stesso all'atto della concessione, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto).
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, e i conviventi "more uxorio". Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e i conviventi "more uxorio" la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione rilasciata nei modi di legge da presentare al Servizio di polizia mortuaria.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura il quale non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la decadenza della Concessione.
6. Il concessionario può esercitare i diritti derivanti dall'atto di concessione nei limiti dell'atto stipulato e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **art. 49 - Manutenzioni delle sepolture private**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro occupate, costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti esterne provvede il Comune. I concessionari sono tenuti a corrispondere un canone annuo stabilito dalla Giunta Comunale in ragione del numero dei posti in concessione. Tale canone non deve essere corrisposto qualora già compreso nella tariffa applicata all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Sono comunque escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - Le parti interne;
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;





# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza.
5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone di cui al comma 3, il Comune, previa diffida, invita a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 6 mesi. Trascorso il termine suddetto, qualora la situazione debitoria non sia stata sanata, si provvede a dichiarare la decadenza della concessione con le modalità di cui al successivo art. 55.
  6. I pagamenti effettuati in ritardo sono soggetti ad una maggiorazione stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nonché al rimborso delle eventuali spese sostenute per la Diffida.

## ***art. 50 – Canone per la manutenzione dei cimiteri***

1. Per mantenere adeguatamente le opere o le aree cimiteriali la Giunta può stabilire un canone annuo per i titolari delle concessioni cimiteriali in ragione del numero di posti della concessione, ove lo stesso non sia già compreso nella tariffa corrisposta.
2. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, sono applicate le misure di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo precedente.

## ***art. 51 – Realizzazione delle sepolture private***

1. I progetti di costruzione di sepolture private su aree ottenute in concessione debbono essere approvati secondo le norme urbanistiche vigenti, su conforme parere del Responsabile del Servizio Sanitario.
2. L'inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 37.
3. Nell'atto di concessione urbanistica viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Il numero dei loculi interrati o fuori terra è fissato al massimo in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi previo pagamento della tariffa aggiuntiva prevista nella tabella "B" allegata al presente Regolamento.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile.
9. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. Le concessioni in uso di aree per tumulazioni familiari collettive, impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza.
12. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
13. Il Dirigente, può concedere una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

## **art. 52 – Subentri e Divisioni**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile entro 6 mesi dalla data di decesso.
2. la richiesta di variazione dell'intestazione della Concessione deve essere fatta da tutti gli aventi diritto che designano uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino gli eredi legittimi del defunto concessionario.
3. La variazione di intestazione viene pubblicata all'Albo pretorio e all'Albo cimiteriale. In assenza di contestazioni presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione la variazione diviene definitiva.
4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Responsabile decide in proposito individuandolo nell'erede di grado più prossimo e maggiore di età.
5. Il concessionario subentrante può modificare l'utilizzo dei posti previsti nella concessione previo un esplicito atto di assenso degli aventi diritto iscritti nella concessione originaria.
6. Trascorso il termine di 3 anni dal decesso del Concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, previa diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza della Concessione nei modi di cui al successivo art. 55
7. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
8. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia al diritto di sepoltura in favore dei concessionari residuali.
9. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
10. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

## **art. 53 - Rinuncia a concessioni libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o resti.
2. nel caso di cui al comma 1, Il concessionario o gli aventi titolo, hanno diritto alla restituzione di una quota da parte del Comune per il periodo non utilizzato così calcolato:

$$R = T / (N \times 2)$$

Dove:

R = somma da rimborsare per ogni anno di concessione non usufruita;

T = tariffa corrisposta all'atto della concessione;

N = numero anni di durata della concessione.

La somma come sopra determinata verrà moltiplicata per ogni anno di concessione non usufruita considerando anche eventuale frazione di anno superiore a 6 mesi.

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:
  - a. Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

- b. L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
  - c. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - d. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
4. Nei casi di cui al comma 3. spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso, oltre all'eventuale deposito cauzionale, di una somma pari ad 1/198 della tariffa corrisposta all'atto della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di concessione non usufruita.
  5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
  6. è consentita la riassegnazione dei loculi retrocessi all'Ente previo attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale della loro idoneità al riutilizzo.

## **art. 54- Revoca**

1. L'Amministrazione può ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere verrà revocata e verrà concesso, ove possibile, agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in nuovo cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o in difetto mediante pubblicazione all'Albo cimiteriale e all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **art. 55 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione perpetua e a tempo determinato è dichiarata, previa diffida eseguita in termini di legge, nei seguenti casi:
  - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c. quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per morte o irreperibilità del concessionario o dei soggetti di cui al precedente art. 52;
  - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - f. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dispone la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
3. Il Responsabile dispone altresì per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

## **art. 56 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocandoli rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al precedente comma 2, 60 giorni prima della scadenza della concessione gli interessati saranno avvisati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Al termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
5. La concessione si estingue altresì quando non vi sono più soggetti che abbiano titolo ai sensi del presente regolamento ad assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per la cura e la manutenzione della sepoltura. In tale caso, decorsi 10 anni dall'ultima inumazione, o 20 anni nel caso di tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della concessione.
6. L'atto che dispone l'estinzione della concessione previsto al precedente comma 5 viene emesso previo avviso da pubblicare all'albo pretorio del comune ed all'albo cimiteriale per non meno di 60 giorni.

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **art. 57 – regolarizzazioni delle situazioni di fatto**

1. Al fine di procedere alla regolarizzazione di tutte le situazioni non conformi al presente Regolamento, gli interessati, entro 6 mesi dalla pubblicazione di apposito avviso, di cui dovrà essere data ampia pubblicità, dovranno fare domanda per la regolarizzazione delle seguenti situazioni:
  - a. concessioni non formalizzate con apposito atto: si provvede alla stipula dell'atto di concessione con gli eredi della persona originariamente assegnataria della concessione qualora:
    - sia data prova dell'esistenza di una assegnazione originaria e del pagamento del relativo importo;
    - sia stato realizzato il manufatto sull'area assegnata;
    - nel manufatto siano state tumulate le salme di parenti dell'assegnatario;in tale situazione si provvederà alla regolarizzazione mediante stipula di nuovo atto di concessione con le seguenti caratteristiche:
    - la durata della concessione sarà fissata in 99 anni;
    - la decorrenza della concessione sarà a partire dalla data del pagamento della somma versata;
    - qualora gli eredi non dimostrino l'avvenuto pagamento gli stessi dovranno corrispondere un importo pari alla tariffa di cui al precedente art. 45 comma 5 e l'atto di concessione avrà decorrenza dalla data di assegnazione o, in mancanza di data certa, dalla data della prima sepoltura ancorché di questa ne sia avvenuta la estumulazione o esumazione;



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

- la concessione sarà intestata a tutti gli eredi dell'assegnatario originario che dovranno risultare da atto scritto o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  
- b. Concessione con cointestazione non formalizzata: si provvede alla integrazione dell'atto di concessione qualora:
  - nel manufatto siano state tumulate le salme di parenti del richiedente la regolarizzazione;
  - l'assegnatario originario o gli eredi legittimi attestino che il manufatto è stato originariamente costruito unitamente al richiedente la regolarizzazione;in tale caso si provvederà alla regolarizzazione mediante integrazione all'atto di concessione originario con le seguenti caratteristiche:
  - la durata della concessione rimarrà quella dell'atto originario;
  - la concessione sarà intestata all'assegnatario ed ai richiedenti previa dichiarazione liberatoria per l'Amministrazione, rilasciata nei termini di legge, circa l'inesistenza di eventuali altri aventi titolo alla concessione stessa.
  
- c. Concessioni a soggetti diversi dall'assegnatario originario: si provvede mediante la stipula di nuovo atto di concessione qualora:
  - sia stato realizzato il manufatto sull'area assegnata;
  - nel manufatto siano state tumulate le salme di parenti del richiedente la sanatoria;in tale situazione si provvederà alla regolarizzazione mediante stipula di nuovo atto di concessione con le seguenti caratteristiche:
  - la durata della concessione sarà di 99 anni;
  - la decorrenza della concessione sarà a partire dalla data di realizzazione della cappella risultante da atti certi o, in mancanza di data certa, dalla data della prima sepoltura ancorché di questa ne sia avvenuta la estumulazione o esumazione;
  - il richiedente dovrà corrispondere una somma pari alla tariffa di cui al precedente art. 45 comma 5;
  - la concessione sarà intestata ai richiedenti previa dichiarazione liberatoria per l'Amministrazione circa l'inesistenza di eventuali altri aventi titolo alla concessione rilasciata nei termini di legge.
  
- d. Cessioni di concessioni avvenute prima del 12/03/1971 non comunicate: si provvede mediante integrazione all'atto di concessione qualora:
  - sia stato stipulato originariamente l'atto di concessione;
  - la cessione risulti da atto giuridicamente ritenuto valido;in tale situazione si provvederà alla regolarizzazione mediante integrazione dell'atto di concessione con le seguenti caratteristiche:
  - la durata della concessione sarà quella risultante dall'atto originario;
  - la decorrenza della concessione sarà quella dell'atto originario;
  - la concessione sarà intestata ai soggetti risultanti dall'atto di cessione o ai legittimi eredi.
  
- e. Mancata comunicazione del decesso del concessionario: si provvede mediante integrazione all'atto di concessione con le seguenti caratteristiche:
  - la durata della concessione sarà quella risultante dall'atto originario;
  - la decorrenza della concessione sarà quella dell'atto originario;



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

- la concessione sarà intestata ai legittimi eredi del concessionario defunto.

## ***Art. 58 – Ambito ed efficacia del Regolamento***

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in quanto compatibili, si applicano anche alle concessioni e agli altri tipi di rapporto giuridico costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore all'interno delle aree delimitate come cimiteriali.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso o di altro tipo su sepolture private individuali o familiari, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento o adeguamento al presente Regolamento. Il Responsabile deve parimenti promuovere l'adeguamento di situazioni difformi a sua conoscenza.
3. In presenza di casi citati al precedente comma la Giunta adotta i necessari provvedimenti di adeguamento degli stessi al presente regolamento anche mediante accordi diretti con gli interessati. Il provvedimento finale della Giunta è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni o altro) od una concessione (aree, loculi, nicchie, edicole funerarie o altro) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti o altro, s'intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
5. In caso di contestazione l'Amministrazione rimane estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## ***Art. 59 – Ammende***

1. Coloro che contravverranno alle norme del presente regolamento saranno passibili di sanzioni amministrative secondo gli importi indicati alla tabella "E" allegata al presente Regolamento.
2. Restano in vigore le pene più gravi previste in differenti norme, oltre all'obbligo della rimessa in pristino. Il Sindaco, con ordinanza, designa gli incaricati per l'applicazione delle presenti sanzioni amministrative.

## ***Art. 60 - Norme sostituite o abrogate***

1. Il Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 215 del 29/06/1977 è sostituito dal presente testo a partire dalla sua entrata in vigore.
2. Sono parimenti abrogate dalla data suddetta tutte le norme comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

<b>TABELLA B</b>		
<b>TARIFFE PER CONCESSIONE AREE E MANUFATTI CIMITERIALI</b>		
1)	Deposito provvisorio in loculo, per ogni trimestre (art. 33 com. 1)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
2)	Deposito provvisorio in ossario o cinerario, per ogni trimestre (art. 33 com. 1)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
3)	Concessione novantanovenale di area cimiteriale per realizzazione di sepoltura privata – per mq di superficie (art. 45 com. 5 e art. 47 com. 2)	<b>€350,00</b>
4)	Concessione novantanovenale di manufatto cimiteriale realizzato dal comune o comunque acquisito dallo stesso (art. 45 com. 5 e art. 47 com. 2)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO RAPPORATA AL NUMERO DI LOCULI ESISTENTI</b>
5)	Concessione novantanovenale di manufatto cimiteriale realizzato dal comune nelle aree di ampliamento di cui al contratto di concessione rep. 2520 del 19/07/2001 (art. 45 com. 5 e art. 47 com. 2)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
6)	Concessione trentacinquennale di loculo (art. 45 com. 5 e art. 47 com. 2)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
7)	Concessione novantanovenale di ossario o cinerario (art. 45 com. 5 e art. 47 com. 2)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
8)	Prolungamento della concessione di manufatto cimiteriale – per ogni anno di prolungamento (art. 47 com. 4)	<b>1/35 DELLA TARIFFA DI CONCESSIONE PREVISTA AL PRECEDENTE PUNTO 6)</b>
9)	Tariffa per realizzazione di loculi in numero maggiore di quello consentito – per ogni loculo (art. 51 com. 4)	<b>€350,00</b>

**LA PRESENTE TABELLA SARA' SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO OGNI DUE ANNI SECONDO GLI INDICI ISTAT**



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

<b>TABELLA C</b>		
<b>DEPOSITI CAUZIONALI - E GARANZIE</b>		
1)	Deposito cauzionale per deposito provvisorio in loculo (art. 33 com. 4)	<b>€240,00</b>
2)	Deposito cauzionale per deposito provvisorio in ossario o cinerario (art. 33 com. 4)	<b>€80,00</b>
3)	Polizza assicurativa per danni a terzi (art. 37 com. 3)	<b>STABILITA ANNUALMENTE DAL RESPONSABILE</b>
4)	Deposito cauzionale per esecuzione lavori (art. 37 com. 4)	<b>STABILITA ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE</b>

**LA PRESENTE TABELLA SARA' SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO OGNI DUE ANNI SECONDO GLI INDICI ISTAT**





# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

<b>TABELLA D</b>		
<b>ALTRE TARIFFE O DIRITTI FISSI</b>		
1)	Diritto fisso sui consumi per esecuzione lavori (art. 37 com. 6)	<b>STABILITA ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE</b>
2)	Tariffa per tumulazione (art. 5 com. 2)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
3)	Tariffa per estumulazione (art. 5 com. 2 e art. 43 com.1)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
4)	Tariffa per inumazione (art. 5 com. 2)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
5)	Tariffa per esumazione (art. 5 com. 2 e art. 43 com.1)	<b>SECONDO LE TARIFFE APPLICATE NELLA CONCESSIONE IN ATTO</b>
6)	Canone annuale per manutenzione manufatti cimiteriali (art. 49 com.3)	<b>STABILITO ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE</b>
7)	Canone annuale per manutenzione e gestione cimiteri (art. 50 com. 1)	<b>STABILITO ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE</b>
8)	Maggiorazione per ritardato pagamento canone di manutenzione (art. 49 com. 6)	<b>STABILITO ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE</b>

**LA PRESENTE TABELLA SARA' SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO OGNI DUE ANNI SECONDO GLI INDICI ISTAT**



# Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

<b>TABELLA E</b>		
<b>AMMENDE</b>		
1)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 5 lett. d	<b>€150,00</b>
2)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. a	<b>€50,00</b>
3)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. b: - con biciclette - con moto - con auto - con mezzi pesanti	<b>€25,00</b> <b>€50,00</b> <b>€100,00</b> <b>€150,00</b>
4)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. c	<b>€50,00</b>
5)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. d: - rimuovere fiori - rimuovere piante - rimuovere ornamenti - rimuovere lapidi	<b>€50,00</b> <b>€100,00</b> <b>€200,00</b> <b>€500,00</b>
6)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. e	<b>€25,00</b>
7)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. f	<b>€100,00</b>
8)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. g	<b>€150,00</b>
9)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. h	<b>€100,00</b>
10)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. i	<b>€50,00</b>
11)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. k	<b>€100,00</b>
12)	Violazione al disposto di cui all'art. 12 comma 7 lett. l	<b>€150,00</b>
13)	Violazione al disposto di cui all'art. 37 comma 7	<b>€200,00</b>
14)	Violazione al disposto di cui all'art. 39 comma 2	<b>€100,00</b>
15)	Violazione al disposto di cui all'art. 40 comma 1	<b>€50,00</b>
16)	Violazione al disposto di cui all'art. 40 comma 2	<b>€50,00</b>
17)	Violazione al disposto di cui all'art. 40 comma 4	<b>€100,00</b>
18)	Violazione al disposto di cui all'art. 40 comma 5	<b>€100,00</b>
19)	Violazione al disposto di cui all'art. 40 comma 8	<b>€200,00</b>



# *Città di Avezzano*

(Provincia di L'Aquila)

## MODULO ALLEGATO A

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

Dell'Impresa Funebre \_\_\_\_\_

Attesta, sotto la propria responsabilità, la rispondenza a quanto previsto dal D.P.R. n° 285/90 (e norme collegate) ed alle prescrizioni indicate dalla AUSL competente nel Nulla Osta preventivo rilasciato in data \_\_\_\_\_, della strutturale e delle modalità di chiusura del feretro relativo alla salma del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Deceduto/a presso il comune di \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)